



Ristori, l'elenco degli emendamenti e subemendamenti sui giochi improponibili

📂 jamma.tv/politica/ristori-lelenco-degli-emendamenti-sui-giochi-improponibili-213265

December 11, 2020



Di seguito l'elenco degli emendamenti e subemendamenti al Decreto Ristori riguardanti il settore del gioco dichiarati improponibili nelle Commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato.

1.1000/3000/318 Damiani (Fi) – Improponibile

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), numero 1), dopo il capoverso «Art. 13-ter.5», inserire il seguente:

«Art. 13-ter.5-bis. (Ampliamento dei punti di raccolta del gioco del lotto)

1. Al fine di ridurre l'impatto della crisi generata dalla pandemia in corso sui concessionari di giochi pubblici e di ampliare i punti di raccolta del gioco del lotto, dopo il comma 1 dell'articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e` aggiunto il seguente: "1-bis. I punti di raccolta possono altresı` essere collocati presso le strutture aperte al pubblico dei concessionari di giochi pubblici, ivi comprese le sale Bingo, e di scommesse ippiche e sportive che ne facciano richiesta, secondo le modalita` individuate nel comma 1, a condizione che dispongano di comprovata esperienza in materia di giochi e scommesse, nonche´ di locali idonei, in termini di superficie dedicata ai giochi rispetto alla superficie totale e di orari di apertura pari o superiori ai punti di raccolta del gioco del lotto gia` autorizzati". 2.Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro

60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decretolegge, saranno stabilite la disciplina e le modalita` di attuazione del comma 1, tenendo conto di quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 13 della citata legge n. 528 del 1982».

1.1000/428

De Bertoldi (FdI) - Improponibile

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera 0), capoverso «Art. 19- bis.», aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.1. (Interventi in materia di scommesse sportive)

1. I termini di riversamento da parte dei concessionari all'erario ed all'Agenzia dogane e Monopoli di quanto dovuto per l'attivita` di raccolta delle scommesse sulla rete fisica in scadenza il 30 novembre 2020 sono prorogati al 31 marzo 2021. Le somme dovute sono versate con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno dalla scadenza originaria a quella prorogata.».

1.1000/427

De Bertoldi (FdI) - Improponibile

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera 0), capoverso «Art. 19- bis.», aggiungere il seguente: «Art. 19-bis.1. (Sostegno ai flussi economico-finanziari ed all'occupazione delle sale bingo)

1. Dal 1º gennaio 2021 il prelievo erariale ed il compenso per il controllore centralizzato del gioco del bingo sono fissati nella misura rispettivamente del 8% e dell'1% del prezzo di vendita delle cartelle ed il montepremi e` conseguentemente stabilito in almeno il 73% del prezzo della totalita` delle cartelle vendute in ciascuna partita. Il concessionario versa il prelievo erariale e il compenso in maniera differita entro novanta giorni dal ritiro delle stesse e, comunque, entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo bimestre. L'importo costituente prelievo erariale deve essere coperto da idonea cauzione e su di esso sono dovuti interessi legali, calcolati dal giorno del ritiro fino a quello dell'effettivo versamento.».

1.1000/424

De Bertoldi, Calandrini, De Carlo, Nastri (FdI) - Improponibile

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera 0), capoverso «Art. 19- bis», aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.1. (Interventi in materia di versamenti PREU)

1. I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone

concessorio sono rimodulati come segue: a) in relazione alle competenze a saldo del quinto periodo contabile 2020, la scadenza originaria del 22 novembre 2020 si intende prorogata al 29 gennaio 2021, fatta salva la possibilita` di rateizzare dette somme in 8 rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata e` versata entro il 29 gennaio 2021 e le successive entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; l'ultima rata e` versata entro il 31 agosto 2021; b) in relazione alle competenze del sesto periodo contabile 2020, i termini sono prorogati al 22 gennaio 2021 fatta salva la possibilita` di rateizzare dette somme in 4 rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata e` versata entro il 22 gennaio 2021 e le successive entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; l'ultima rata e` versata entro il 30 aprile 2021».

1.1000/425 De Bertoldi (FDI) – Improponibile

Interventi in materia di aliquote di prelievo sugli apparecchi da intrattenimento.

1.1000/3000/317 De Bertoldi (FdI) – Improponibile

Al subemendamento 1.1000/3000, alla lettera f), al capoverso «Art. 13-ter.5», dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: «2-bis. Al fine di ottimizzarne la gestione, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi numerici a quota fissa, dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, della gestione telematica degli apparecchi da intrattenimento, della raccolta di scommesse in rete fisica di su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, e del gioco del bingo in sala riordinate con uno o piu` decreti del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da emanare sulla base dei seguenti criteri direttivi: a) individuazione delle misure necessarie per garantire la sostenibilita` economica delle reti di raccolta dei giochi e dell'esercizio delle concessioni, anche in conseguenza della epidemia Covid-19; b) individuazione delle migliori modalita` di sviluppo tecnologico delle apparecchiature e delle modalita` di gioco, per evitare il rischio di obsolescenza e potenziare le funzioni di prevenzione delle dipendenze. 2-ter. Alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, sono da ritenersi abrogate le disposizioni normative incompatibili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, 16 settembre 1996, n. 560, 24 gennaio 2002, n. 33, 4 ottobre 2002, n. 240, ed all'articolo 1, commi 727 e 729, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'articolo 1, comma 932, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ed all'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

1.1000/3000/316 Perosino (Fi) – Improponibile

Riordino settore giochi.

10.0.96 Pittella (Pd) – Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis. (Interventi in materia di aliquote di prelievo sugli apparecchi da intrattenimento)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2021, il diritto sulla parte della vincita previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e` fissato al 12 per cento delle vincite eccedenti i 500 euro. All'articolo 1, comma 731, della Legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: "e nel 24,00 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2021" e le parole: "e nell'8,60 per cento, a decorrere dal 1º gennaio 2021" sono soppresse».

10.0.115 Pittella (Pd) – Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis. (Proroga tecnica degli affidamenti concessori nelle reti distributive dei giochi pubblici)

1. In ragione della straordinarieta` ed imprevedibilita` dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e dell'impossibilita` attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, il termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di gioco pubblico gestite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia fisiche che a distanza, sia gia` in proroga che in vigenza, e` prorogato a titolo oneroso di trentasei mesi a far data dalla scadenza delle singole concessioni e a far data dal 1 gennaio 2021 per quelle gia` in proroga. 2. Gli oneri concessori dovuti per la proroga di cui al comma 1 sono determinati con riferimento agli oneri corrisposti per la concessione originaria, proporzionati alla durata della proroga e inclusivi della quota parte relativa al contributo iniziale di concessione o alle corresponsioni dovute ad altro titolo in sede di affidamento della concessione, inclusi i diritti e corrispettivi a qualsiasi titolo corrisposti per gli apparecchi da intrattenimento. Gli oneri concessori determinati per legge e relativi alle concessioni gia` in proroga sono confermati nella stessa misura per la durata della proroga di cui al comma 1. Per i primi 18 mesi della proroga di cui al comma 1 gli oneri concessori non sono dovuti a titolo di ristoro economico per gli affidatari delle concessioni che hanno subito interruzioni del servizio prescritte in ragione dell'emergenza epidemiologica. 3. Le procedure di gara relative alle concessioni in proroga sono indette entro sei mesi dalla scadenza dei termini di durata rimodulati dal comma 1. Restano fermi gli-obblighi di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla ridefinizione dei termini temporali, secondo le prescrizioni definite con determinazioni del Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 4. I commi 727, 729 e 730 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.».

13.0.13 Damiani (Fi) – Improponibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis. (Interventi in materia di aliquote di prelievo sugli apparecchi da intrattenimento)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2021, il diritto sulla parte della vincita previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e` fissato al 12 per cento delle vincite eccedenti i 500 euro. All'articolo 1, comma 731, della legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: "e nel 24,00 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2021" e le parole: "e nell'8,60 per cento, a decorrere dal 1º gennaio 2021" sono soppresse.».

13.0.14 Damiani (Fi) – Improponibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis. (Chiusura del contenzioso con i concessionari di scommesse ippiche e sportive)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli definiscono in via transattiva, con i soggetti titolari di concessioni o loro aventi causa cui si riferiscono le controversie, anche di natura risarcitoria nel corso delle quali sia stata emessa una sentenza di primo grado o un lodo arbitrale depositati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, secondo i criteri di seguito indicati: a) a fronte del rituale pagamento – effettuato anche mediante compensazione - delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 dovute e ancora non versate, ai concessionari verra`riconosciuto un importo pari alla somma accertata nelle predette pronunce per la sola quota capitale; b) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano anche nei confronti dei successori nella titolarita` del credito di natura risarcitoria accertato giudizialmente o da pronunce arbitrali. 2. Al relativo onere pari a 48,5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per medesimo anno, come incrementato dall'articolo 73, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito cono modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.».

13.0.21 Damiani (Fi) – Improponibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis. (Sostegno ai flussi economico finanziari ed all'occupazione delle sale bingo)

1. Al fine di garantire la continuita` dell'operativita` delle Sale Bingo, a decorrere dal 1º gennaio 2021 il prelievo erariale ed il compenso per il controllore centralizzato del gioco del bingo sono fissati nella misura rispettivamente del 8 per cento e dell'1 per cento del prezzo di vendita delle cartelle ed il montepremi e` conseguentemente stabilito in almeno il 73 per cento del prezzo della totalita` delle cartelle vendute in ciascuna partita. Il concessionario versa il prelievo erariale e il compenso in maniera differita entro novanta giorni dal ritiro delle stesse e, comunque, entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo bimestre. L'importo costituente prelievo erariale deve essere coperto da idonea cauzione e su di esso sono dovuti interessi legali, calcolati dal giorno del ritiro fino a quello dell'effettivo versamento. 2. Al relativo onere, pari a 36 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante riduzione del fondo di cui al comma 542 della legge 11 dicembre 2016, n232, come incrementato dall'articolo 19, comma 1 lettera b) del decreto-legge. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157».

33.0.15 De Bertoldi (FdI) – Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente articolo:

«Art. 33-bis. (Norme in materia di gestione delle funzioni statali sui giochi pubblici)

1. Al fine di ottimizzarne la gestione, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi numerici a quota fissa e dei giochi numerici a totalizzatore nazionale sono riordinate con uno o piu` decreti del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da emanare sulla base dei seguenti criteri direttivi: a) individuazione delle misure necessarie per garantire la sostenibilita` della rete di raccolta dei giochi e delle concessioni, anche in conseguenza della epidemia Covid-19; b) individuazione delle migliori modalita` di sviluppo tecnologico per evitare il rischio di obsolescenza delle apparecchiature e delle modalita` di gioco. 2. Alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, sono da ritenersi abrogate le disposizioni normative incompatibili di cui ai decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303; 16 settembre 1996, n. 560; 24 gennaio 2002, n. 33; 4 ottobre 2002, n. 240».